



COMUNE DI VIDIGULFO

Provincia di Pavia

prot. gen. n. 4907

ORDINANZA N. 9 /2020/R.G. del 23.06.2020

OGGETTO: temporanee misure preventive di organizzazione dei servizi comunali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus (COVID-19). Riapertura parchi giochi comunali.

IL SINDACO

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, annunciante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

atteso come il d.p.c.m. 26 aprile 2020 e le conseguenti disposizioni regionali di cui alle ordinanze Presidente Regione Lombardia n. 538 del 30 aprile scorso e n. 537 del 30 aprile, poi confluita e assorbita dall'ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, mirino a consentire e ad accompagnare una lenta e cauta ripresa delle attività e dei servizi all'interno della cosiddetta «fase 2»;

richiamati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, aggiornato con d.p.c.m. 18 maggio 2020 e l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020, di recepimento e integrazione dei decreti nazionali;

visti, tra gli ultimi:

- il d.p.c.m. 11 giugno 2020;
- le ordinanze regionali n. 555 del 29 maggio 2020 e n. 566 del 12 giugno 2020;

atteso come si proceda verso una ulteriore progressiva riduzione delle limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria ancora in corso;

richiamata l'ordinanza sindacale n. 5/2020/R.G. del 4 maggio 2020, con cui è stata disposta la chiusura al pubblico di parchi pubblici, giardini e area cani;

ritenuto, in linea con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, di consentire la progressiva riapertura delle aree pubbliche, garantendo, comunque, condizioni di accesso in sicurezza in presenza delle necessarie limitazioni che il periodo ancora transitorio obbliga ad assumere;

dato atto come, in ragione di tali condizioni e per consentire la riapertura in sicurezza dei parchi, si possa valutare un'apertura graduale di tutti i parchi giochi comunali, al fine di consentire le opportune verifiche e sanificazioni;

vista la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2 della l. n. 833/1978;

richiamato l'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DISPONE

la revoca integrale delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 5 del 4 maggio 2020;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui espressamente richiamate, con decorrenza immediata, **la riapertura (graduale) di tutti i parchi comunali e delle aree gioco**, previa verifica e sanificazione delle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di seguito dettate;

PRESCRIVE che

sino alla revoca dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e fatte salve ulteriori disposizioni nazionali/regionali/comunali di revoca o di proroga:

1. l'accesso e l'utilizzo delle aree gioco attrezzate dovrà avvenire nel rispetto dei contenuti dell'allegato 1 all'ordinanza n. 555 del 29.05.2020;
2. la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
3. non potranno essere utilizzati i servizi igienici e le fontanella provviste di acqua potabile, in quanto è impossibile in regime di promiscuità garantirne la costante sanificazione.

AVVERTE CHE

secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 e art. 3 del d.l. 25.03.2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento disposte con il presente provvedimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

Alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

la notifica mezzo PEC della presente ordinanza:

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Pavia per il coordinamento delle Forze di Polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo del rispetto delle misure adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- al Sig. Questore della Provincia di Pavia;
- al Sig. Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Pavia e al Sig. Comandante la Stazione Carabinieri di Landriano competente per territorio;
- al Sig. Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Pavia,

la trasmissione di copia della presente ordinanza:

- a tutti gli uffici comunali per gli adempimenti di competenza;
- alla Polizia Locale

COMUNICA

avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Sindaco
Domenico Fabrizio BERTUZZI

